



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del 01 Gestione e tutela dell'ambiente (rifiuti, monitoraggio aria, acqua, suolo) n° 318 del 21/05/2020

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART.54 COMMA 3 DEL D.LGS 50/16 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SELEZIONE, SEPARAZIONE, PRESSATURA E STOCCAGGIO DEL RIFIUTO MULTIMATERIALE LEGGERO CER 150106 PROVENIENTE DAL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLI EFFETTUATO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI RAGUSA E SMALTIMENTO DELLE IMPURITÀ PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI CIG 8312171C7E

Il sottoscritto Responsabile del procedimento, attestando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art.7 della L.R. 7/19 e dell'art.7 del DPR 62/2013, sottopone al Dirigente del settore la seguente proposta di determinazione:

Visto

- la determinazione dirigenziale n.341 del 23/01/2020- Delega di Funzioni Dirigenziali di alcuni Servizi del Settore 5° Politiche Ambientali - Politiche Energetiche - Mobilità;

Premesso che

- Con deliberazione C.C. n. 84 del 31.12.2019, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il periodo 2020-2022 nonché il Bilancio di previsione per il triennio 2020-2022;
- Con deliberazione G. M. n° 111 del 15.04.2020, è stata approvato il Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. per l'anno 2020, e nelle more dell'approvazione del PEG 2020-2022;
- è stato affidato all'ATI Impresa Ecologica Busso Sebastiano il servizio di Igiene Urbana classificato come "Verde" ai sensi dei criteri del D.M. del 13/02/2014;
- con Determinazione Dirigenziale n° 1798 del 09/04/2020 si è proceduto alla nomina delle figure di RUP, Direttore Esecutore Contratto, e collaboratori ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. 50/2016 per la redazione del Servizio "Accordo quadro per il Servizio selezione, separazione, pressatura e stoccaggio del rifiuto multimateriale leggero cer 150106

proveniente dal servizio di raccolta differenziata degli imballaggi in plastica e metalli effettuato nel territorio del comune di ragusa e smaltimento delle impurità presso impianti autorizzati”;

- il predetto servizio prevede, per tutte le utenze residenti sul territorio comunale, la raccolta differenziata porta a porta del multimateriale classificato con CER 15 01 06 costituito da imballaggi in plastica e metalli;

Ritenuto che:

- il servizio di raccolta differenziata espletata sul territorio comunale prevede, sia per le utenze domestiche sia per le utenze non domestiche, che gli imballaggi in plastica siano conferiti congiuntamente agli imballaggi in alluminio e banda stagnata;
- il sistema di raccolta differenziata debba intercettare, quanto più possibile, le tipologie di rifiuti recuperabili/riciclabili e che tale sistema debba garantire che il materiale raccolto sia riciclabile il più possibile in modo da assicurare la massima valorizzazione economica nella filiera del recupero con ritorni in termini di ricavi per l'intero sistema di raccolta;
- al fine di garantire, da una parte, la corretta filiera del recupero e, dall'altra parte, il ritorno economico in termini di corrispettivi, è necessario sottoporre ad attività di selezione e valorizzazione il materiale proveniente dal servizio di raccolta differenziata;
- per il multimateriale leggero CER 15 01 06 (plastica/metalli) le predette attività di selezione e valorizzazione consistono nel separare, in una fase successiva alla raccolta, le singole frazioni merceologiche costituite da imballaggi in plastica, in alluminio ed in banda stagnata;
- per quanto riguarda il multimateriale leggero CER 15 01 06 (plastica – metalli) la mancata operazione di selezione e valorizzazione del materiale raccolto congiuntamente comporterebbe, per le operazioni di recupero, il mancato riconoscimento del corrispettivo di raccolta in quanto le convenzioni sottoscritte con i Consorzi COREPLA, CIAL e RICREA disciplinano l'avvio a recupero degli imballaggi in plastica, alluminio e banda stagnata per singola frazione merceologica;
- obiettivo del servizio di raccolta attivato è l'ottenimento di quantitativi di imballaggi avviati a recupero qualitativamente adeguati al fine del riconoscimento del corrispettivo di raccolta previsto dalle convenzioni COREPLA, CIAL e RICREA;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 198 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii.: “ *I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3, stabiliscono in particolare:*

...

c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

...

e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare...”;

- ai sensi dell'art. 224 comma 1 del D.Lgs 152/2006 ss.mm.ii. “*Per il raggiungimento degli obiettivi globali di recupero e di riciclaggio e per garantire il necessario coordinamento*

dell' attività di raccolta differenziata, i produttori e gli utilizzatori, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 221, comma 2, partecipano in forma paritaria al Consorzio nazionale imballaggi, in seguito denominato CONAI, che ha personalità giuridica di diritto privato senza fine di lucro ed è retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attività produttive.

- Ai sensi dell'art. 224 comma 3 punto a) del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. il CONAI: “...svolge le seguenti funzioni:
 - a) *definisce, in accordo con le regioni e con le pubbliche amministrazioni interessate, gli ambiti territoriali in cui rendere operante un sistema integrato che comprenda la raccolta, la selezione e il trasporto dei materiali selezionati a centri di raccolta o di smistamento;*
 - b) *definisce, con le pubbliche amministrazioni appartenenti ai singoli sistemi integrati di cui alla lettera a), le condizioni generali di ritiro da parte dei produttori dei rifiuti selezionati provenienti dalla raccolta differenziata...*”;

Rilevato che:

- il Comune, nella qualità di Convenzionato diretto, al fine di assicurare le fasi di riciclaggio deve provvedere ad individuare una Piattaforma ove conferire il materiale proveniente dal servizio di raccolta differenziata;
- la Piattaforma da individuare deve essere accreditata al circuito CONAI;
- le operazioni di selezione di che trattasi sono espletate direttamente dalle Piattaforme di conferimento del materiale proveniente dal servizio di raccolta differenziata;
- ai sensi dell'art. 22 della convenzione locale tipo COREPLA e dell'art. 5.1 dell'Allegato Tecnico ANCI – COREPLA 2014 – 2019, “.....per esigenze legate esclusivamente al suo sistema operativo – logistico, può procedere alla pressatura ed eventuale preselezione del materiale. Il Convenzionato effettua tale operazione presso una piattaforma da lui individuata che viene definita Centro Comprensoriale.”
- Ai sensi dell'art. 5.2 dell'Allegato Tecnico CIAL “Il Convenzionato e CIAL concordano la piattaforma presso la quale, rispettivamente rendere disponibili e ritirare i rifiuti di imballaggio in alluminio verificando:
 - ☐ *la disponibilità di autorizzazioni e il rispetto della normativa vigente;*
 - ☐ *il rispetto dell'ambiente ovvero dei principi di sicurezza, igiene ed economicità.*

Nell'ambito dell'obiettivo condiviso tra le Parti di promuovere elevati standard qualitativi delle piattaforme di conferimento, vengono riconosciuti come elementi preferenziali delle piattaforme, a parità di altre caratteristiche:

- ☐ *la dotazione di sistemi automatici per la separazione dei metalli amagnetici;*
- ☐ *l'implementazione del Sistema di Gestione Integrato qualità, ambiente e sicurezza con certificazione ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ovvero registrazione EMAS.*

Nel caso il Convenzionato gestisca una raccolta multimateriale, qualunque siano le frazioni che la compongono e ne faccia effettuare la selezione presso una piattaforma gestita direttamente o da terzi per suo conto:

- ☐ *la piattaforma è il luogo ove rendere disponibili e ritirare i rifiuti di imballaggio in alluminio;*
- ☐ *rimarranno a carico del Convenzionato stesso i costi della selezione delle frazioni.”*

Ai sensi dell'art. 5.3. dell'Allegato Tecnico RICREA: “...Il Convenzionato e RICREA concordano con le modalità di cui al punto successivo, la piattaforma, ovvero il luogo presso cui rispettivamente rendere disponibili e ritirare i rifiuti di imballaggio in acciaio. 5.3.2. Nel caso di raccolta multimateriale, qualunque

siano le frazioni che la compongono, il Convenzionato provvede a disporre la separazione e suddivisione nei singoli materiali, convenendo che la piattaforma è il luogo o ove rendere e ritirare i rifiuti di imballaggio in acciaio, opportunamente separati dalle altre frazioni.”

Atteso che:

- per quanto riguarda i rifiuti da imballaggio l'Unione Europea dettaglia un numero rilevante di obiettivi da raggiungere nel corso dei prossimi anni: entro il 2025 almeno il 55% in peso dei rifiuti urbani (sia domestici sia commerciali) dovrà essere riciclato, obiettivo che salirà al 60% nel 2030 ed al 65% nel 2035;
- il servizio di selezione del materiale è necessario;
- al fine di garantire lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata in quanto eventuali interruzioni comportano la mancata raccolta con conseguente nocimento per l'igiene e la salute pubblica;
- per ottenere le performance qualitative degli imballaggi conferiti ai Consorzi di Filiera CONAI (COREPLA, CIAL e RICREA) ottenendo il pagamento dei corrispettivi di raccolta previsti per convenzione ed evitare gli addebiti per la presenza di frazioni estranee oltre il limite soglia previsto dagli Allegati Tecnici COREPLA, CIAL e RICREA;
- la mancanza di piattaforma per il conferimento del multimateriale cui affidare le operazioni di selezione si ripercuote sulle attività di raccolta rallentandone e/o bloccandone le operazioni con gravi ripercussioni sul territorio dal punto di vista della salubrità ambientale comportando, altresì, la proliferazione di micro discariche causate dall'abbandono di rifiuti su suolo pubblico con conseguentemente insorgere di problemi sia igienico – sanitari che di natura economica, considerato i maggiori oneri a carico del Comune per le operazioni di bonifica;
- per quanto sopra è imprescindibile ed improcrastinabile la necessità di individuare una nuova piattaforma cui affidare il servizio di selezione e pressatura del multimateriale leggero (CER 15.01.06) proveniente dal servizio di raccolta differenziata degli imballaggi in plastica e metalli effettuato nel territorio del Comune di Ragusa;

Atteso che:

- la normativa vigente in materia di acquisizione di beni o servizi per le pubbliche amministrazioni prevede l'avvio di una ***Procedura aperta sopra soglia per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 comma 3 del d. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento del servizio;***

Valutata:

- l'opportunità di procedere mediante l'istituto dell'Accordo Quadro al fine di dotare la Stazione appaltante di uno strumento contrattuale dinamico che consente di attivare, per un periodo determinato, il servizio in oggetto, mediante singoli appalti con vantaggi per la Stazione appaltante di semplificazione, di snellimento delle procedure tecnico-amministrative e di flessibilità di utilizzo delle risorse economiche;

Visto:

- l'art. Art. 54 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che recita espressamente che:
“Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro nel rispetto delle procedure di cui al presente codice. La durata di un accordo quadro non supera i quattro anni per gli appalti nei settori ordinari e gli otto anni per gli appalti nei settori speciali, salvo in casi

eccezionali, debitamente motivati in relazione, in particolare, all'oggetto dell'accordo quadro.

Nei settori ordinari, gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste dal presente comma e dai commi 3 e 4. Tali procedure sono applicabili solo tra le amministrazioni aggiudicatrici, individuate nell'avviso di indizione di gara o nell'invito a confermare interesse, e gli operatori economici parti dell'accordo quadro concluso. Gli appalti basati su un accordo quadro non comportano in nessun caso modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'accordo quadro in particolare nel caso di cui al comma 3.

Nell'ambito di un accordo quadro concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso. L'amministrazione aggiudicatrice può consultare per iscritto l'operatore economico parte dell'accordo quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta";

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i il valore complessivo del presente accordo quadro ammonta complessivamente ad **€ 1.500.000,00**, così suddivisi:

| QUADRO ECONOMICO DEL SERVIZIO € 1.500.000,00 | |
|--|-----------------------|
| Somme per servizio di selezione del multi materiale - Ribasso d'asta di 10,97% | € 1.078.400,00 |
| Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso | € 1.600,00 |
| TOTALE | € 1.080.000,00 |
| SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | |
| Somme per smaltimento del sovrappiù di lavorazione non soggetto a ribasso | € 240.000,00 |
| Versamento ANAC | € 600,00 |
| Imprevisti, spese pubblicità e commissione valutazione | € 40.000,00 |
| Analisi merceologiche Materiale in ingresso e sovrappiù di lavorazione | € 9.800,00 |
| Incentivi Tecnici ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. | € 21.600,00 |
| IVA al 10% per il servizio | € 108.000,00 |
| TOTALE COMPLESSIVO | € 1.500.000,00 |

Ritenuto:

- pertanto, opportuno indire una procedura aperta sopra soglia in conformità al D. Lgs. n. 50/2016 per selezionare un operatore economico che possa eseguire tutte le prestazioni indicate negli schemi di documentazione di gara;

Visto:

- l'art. 95, comma 3, lett. a) del D. Lgs. n. 50 del 2016 che recita espressamente che: ***“Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:***

- a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai **servizi ad alta intensità di manodopera**, come definiti all'articolo 50, comma 1”;

visto:

- l'art. 50, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi che recita espressamente che: “*Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti possono inserire, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto*”;

Considerato

- che, alla luce dei riferimenti normativi sopra citati, la procedura di gara verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (anche in correlazione con l'art. 95, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e smi);
- che l'Amministrazione al fine di individuare l'operatore economico per l'esecuzione del servizio con il criterio di aggiudicazione sopra menzionato ha deciso di stabilire i seguenti criteri di valutazione dell'offerta:
 - a) **Offerta tecnica: 80punti**
 - b) **Offerta economica: 20 punti**
- che gli elementi costitutivi dell'offerta tecnica ed i correlati elementi di valutazione con i relativi fattori ponderali sono espressamente indicati nel Disciplinare di gara congiuntamente alle modalità di attribuzione del punteggio;

Considerato che:

- l'Amministrazione, ha optato, nel disciplinare di gara, di inserire il requisito economico finanziario richiesto per motivazioni legate anche, e soprattutto, alla peculiarità del settore dell'affidamento in esame, per il quale assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare attraverso la presente gara operatori economici dotati di comprovata solidità e capacità economico-finanziarie idonee a garantire, anche nel corso del rapporto, un adeguato ed elevato livello qualitativo di servizio; ciò in considerazione anche della specificità dell'appalto;

Visto

- l'art.113, comma 2 del Dlgs. 50/2016 e smi che recita espressamente: “[...]le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri

dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.”;

- l'art.113, comma 5-bis. del Dlgs. 50/2016 esmi che recita espressamente: *“Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture”;*
- il regolamento approvato con Delibera di Giunta Municipale G.M. 507 del 17/12/2018;

Considerato che:

- gli incentivi per le funzioni tecniche, che la Stazione appaltante destinerà in un apposito fondo ai sensi dell'art. 113, comma 2 del Dl.gs 50/2016 e smi, previsti per questa procedura di gara è pari a € **21.600,00** (stanziamento del 2% sul valore dell' Accordo Quadro pari a € **1.080.000,00**);

Preso atto:

- che dette somme saranno solo accantonate mentre la ripartizione delle stesse avverrà secondo le modalità e i criteri previsti dal regolamento Comunale;

Ritenuto di dare mandato, al Settore X – Servizio 4° - Procedure di appalto di lavori , servizi e forniture, di avviare tutto l'iter necessario per: la redazione e approvazione del bando di gara;

Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi al quale si rinvia; Visto il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse nella parte espositiva del presente Atto, qui integralmente richiamate, di:

- 1) **di indire** una procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa al fine di individuare un operatore economico cui affidare un “Accordo quadro triennale per l'affidamento SERVIZIO DI SELEZIONE, SEPARAZIONE, PRESSATURA E STOCCAGGIO DEL RIFIUTO MULTIMATERIALE LEGGERO CER 150106 PROVENIENTE DAL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLI EFFETTUATO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI RAGUSA E SMALTIMENTO DELLE IMPURITÀ PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI”;
- 2) **che** la scelta del contraente viene effettuata con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. a) del D. Lgs. n. 50 del 2016;
- 3) **di dare pubblicità** dell'Avviso pubblico di gara, in conformità alla disciplina vigente ed al Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 avente ad oggetto: *“Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del d.lgs. n. 50 del 2016”;*

- 4) **di prendere atto** che, in riferimento alle prestazioni di cui al Capitolato l'ammontare complessivo dell'appalto ammonta complessivamente ad **€ 1.460.000,00**, IVA e tutti gli ulteriori oneri inclusi così distinta:

| QUADRO ECONOMICO DEL SERVIZIO € 1.500.000,00 | |
|--|-----------------------|
| Somme per servizio di selezione del multi materiale - Ribasso d'asta di 10,97% | € 1.078.400,00 |
| Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso | € 1.600,00 |
| TOTALE | € 1.080.000,00 |
| SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | |
| Somme per smaltimento del sovrappiù di lavorazione non soggetto a ribasso | € 240.000,00 |
| Versamento ANAC | € 600,00 |
| Imprevisti, spese pubblicità e commissione valutazione | € 40.000,00 |
| Analisi merceologiche Materiale in ingresso e sovrappiù di lavorazione | € 9.800,00 |
| Incentivi Tecnici ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. | € 21.600,00 |
| IVA al 10% per il servizio | € 108.000,00 |
| TOTALE COMPLESSIVO | € 1.500.000,00 |

- 5) Dare mandato all'ufficio contratti Settore X di provvedere all'affidamento dell'appalto;
- 6) Dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;
- 7) Dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183, comma 8 D.lgs. 267/2000;
- 8) dare mandato agli uffici competenti, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n.33/2013, di pubblicare il provvedimento al link "amministrazione trasparente", sezione "provvedimenti" e sottosezione "provvedimenti dirigenziali" del sito istituzionale del Comune.

Il Responsabile del Procedimento: f.to Selvaggio Giovanni

IL DIRIGENTE

Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;

Attestata l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di situazioni che determinano l'obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento integrativo;

Richiamata la normativa vigente in materia;

Attestata la completezza e regolarità dell'istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione;

Dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;

Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 23/1998;

DETERMINA

- di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio online, dopo l'esecutività dello stesso, per un periodo di 15 giorni consecutivi.

Ragusa, 02/07/2020

Dirigente
SCILLONE ROSARIO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale